N. **2804-3175-3619**-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

# RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE)**

*presentata alla Presidenza il 30 novembre 1999*

(Relatore: **PISTONE**)

SULLE

# PROPOSTE DI LEGGE

**N. 2804**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABATE, MANZINI, ALOISIO, ALVETI, BUGLIO, CARLI, DI CAPUA, DI ROSA, FAGGIANO, GAETANI, MIGLIAVACCA, PENNA, RAFFAELLI, RIZZA, MARIANI, CAMOIRANO, DAMERI, CACCAVARI, PANATTONI, LORENZETTI, DE PICCOLI, SERVODIO, VOZZA**

Disciplina del mercato dell'oro

*Presentata il 29 novembre 1996*

**N. 3175**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNOTTI, VOZZA, DE PICCOLI, PETRELLA, CORDONI**

Disciplina del mercato dell'oro

*Presentata il 6 febbraio 1997*

**NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 2804 e 3175 e del disegno di legge n. 3619, si vedano i relativi stampati.**

E SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**N. 3619**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

**(VISCO)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(NAPOLITANO)**

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

**(BERSANI)**

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(FLICK)**

—

## Nuova disciplina del mercato dell'oro

---

*Presentato il 29 aprile 1997*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unificato del disegno di legge governativo n. 3619 e delle proposte di legge Labate ed altri n. 2804 e Giannotti ed altri n. 3175 si pone l'obiettivo di razionalizzare e riorganizzare, anche alla luce delle recenti disposizioni comunitarie in materia di IVA applicabile all'oro, il mercato dello stesso, prevedendo l'abolizione del relativo monopolio.

Il monopolio dell'oro fu istituito per prevenire i potenziali effetti destabilizzanti sulla bilancia dei pagamenti derivanti dal procedimento di tesaurizzazione e successiva vendita del metallo. Il progressivo superamento della *ratio* iniziale del divieto di commercio dell'oro non ha impedito il permanere dei limiti imposti alla sua libera circolazione, probabilmente anche per evitare una distrazione della ricchezza nazionale da impieghi produttivi.

Il delicato settore del mercato dell'oro assume una particolare rilevanza per l'Italia, che risulta uno dei principali produttori di oreficeria nel mondo, con l'utilizzazione del 20 per cento del quantitativo di oro greggio estratto dai paesi minerari. Il giro d'affari annuo dell'industria orafa italiana nel 1996 è stato di circa 11 mila miliardi, con esportazioni per 7 mila miliardi, corrispondenti alla quarta voce della bilancia commerciale. Il settore, tranne qualche grossa impresa, è un microcosmo di piccole imprese, per lo più concentrate nelle province di Vicenza, Arezzo e Alessandria.

A fronte di tale realtà, in Italia vige, almeno formalmente (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988), un regime di monopolio in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, abilitato ad acquistare e a vendere oro. Il commercio dell'oro è sostanzialmente regolato da una procedura autorizzativa in base alla quale il Ministero del commercio con l'estero autorizza i residenti all'acquisto all'estero di oro grezzo per le sole finalità di produzione di beni in Italia e di vendita all'estero di oro grezzo. Ciò ha comportato e comporta anche l'esistenza di un mercato in « nero » dell'oro grezzo in Italia, come risulta evidente dalla non coincidenza, negli ultimi anni, tra la quantità di oro grezzo ufficialmente acquistata e affluita nel nostro Paese e la quantità di oro realmente lavorata per il mercato interno e per il mercato internazionale, con conseguenze negative anche dal punto di vista delle entrate fiscali.

Il superamento di questa impostazione deriva non solo da esigenze di natura politica e finanziaria, bensì anche dalla necessità di ottemperare alle direttive comunitarie sulla libera circolazione delle merci. Ciò è di estrema importanza anche per quel settore vitale della nostra economia costituito dalle oreficerie e dalla lavorazione dell'oro. Con il sistema vigente, infatti, il mercato dell'acquisto dell'oro grezzo da parte degli operatori economici italiani conosce e sconta onerosi livelli di intermediazione di soggetti esteri, in primo luogo delle banche svizzere, che traggono grossi margini di profitto.

In definitiva il mercato mondiale dell'oro è dominato da intermediari chiaramente individuabili; il superamento del regime monopolistico nel nostro Paese romperebbe tale struttura chiusa e aprirebbe ulteriori ambiti di iniziativa ai diversi soggetti economici, fermi restando gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale ed al riciclaggio del danaro sporco (vedasi da ultimo il decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999), all'interno delle esigenze fondamentali della trasparenza e della regolarità del mercato stesso.

*La normativa nazionale vigente.*

Dal punto di vista normativo, il monopolio del commercio dell'oro (greggio) è, allo stato, attribuito all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) in base all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e all'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

L'articolo 2 del citato decreto n. 331 del 1945 prevede, al terzo comma, che l'UIC abbia il monopolio del commercio dell'oro. A tal fine era addirittura previsto che l'UIC potesse proporre al Ministro per il tesoro norme sul commercio interno dell'oro, allo scopo di assicurare il monopolio dello stesso UIC sul commercio estero dell'oro. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 dispone che l'UIC è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e a vendere oro. La Banca d'Italia, a sua volta, può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

Il vero e proprio commercio dell'oro è invece regolato dai commi 3 e successivi dello stesso articolo 15, in base ai quali il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'UIC, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

L'attuale sistema, come si è detto, prevede quindi la necessità di provvedimenti autorizzativi per i residenti che vogliano acquistare oro all'estero per la produzione industriale e la rivendita all'estero. L'abolizione di tale monopolio si rende pertanto necessaria per adeguare la normativa italiana ai principi comunitari sulla libera circolazione delle merci (articoli 28 e seguenti del trattato CE, come modificato dal trattato di Amsterdam, entrato in vigore dal 1° maggio 1999).

*La normativa comunitaria.*

Il Trattato CEE fissava, all'articolo 67, il principio della libertà dei capitali, da attuarsi con gradualità e « nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune ». Il mercato dell'oro è rimasto escluso dai primi passi, risalenti ai primi anni '60, compiuti per l'eliminazione delle restrizioni ai movimenti di capitali. La seconda fase della liberalizzazione dei capitali si è aperta nella seconda metà degli anni '80 con lo scopo di sopprimere le restrizioni esistenti, di introdurre una clausola di salvaguardia per reintrodurre restrizioni in caso di grave pericolo per la politica monetaria e dei cambi di un Paese, di rafforzare il sostegno finanziario per i Paesi posti in difficoltà dalla liberalizzazione e di meglio coordinare la politica verso i Paesi terzi, con particolare riguardo agli scambi con il dollaro.

Questi principi sono stati alla base della direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988, che ha concluso il processo di liberalizzazione iniziato più di venti anni prima. La direttiva prevede la soppressione di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali ed ha esteso la liberalizzazione alle operazioni di natura monetaria o « quasi monetaria ». Dal 1° gennaio 1994, il Capo 4 è stato integralmente sostituito. Si segnala soprattutto l'articolo 73-B (ora articolo 56, in seguito alle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam), il quale dispone in particolare che, « nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo », sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali fra Stati membri.

Sul fronte della libertà di circolazione delle merci, si ricorda soprattutto l'articolo 28, che sancisce il divieto generale per gli Stati membri di restrizioni quantitative all'importazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente.

Sul versante della disciplina tributaria del mercato dell'oro occorre tener presente la direttiva 98/80/CE del Consiglio che completa il regime dell'IVA, con riferimento al commercio dell'oro. La direttiva prevede in particolare l'esenzione IVA dell'oro da investimento, e l'imponibilità ai fini IVA dell'oro ad uso industriale, con riferimento al quale si prevede peraltro la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo del cosiddetto *reverse charge*, che consente di assoggettare all'obbligo di versamento dell'imposta direttamente gli acquirenti del bene.

*Contenuto dell'articolato.*

L'articolo 1 del provvedimento definisce, al comma 1, l'oro da investimento e l'oro ad uso industriale, secondo i principi definitori a livello comunitario. Il comma 2, in conseguenza della caduta del regime monopolistico e della liberalizzazione del mercato dell'oro, prevede l'obbligo di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi di tutte le operazioni di acquisto del metallo pari o superiori a 20 milioni di lire, svolte sia per conto proprio, sia per conto terzi. Dall'obbligo di dichiarazione sono comunque escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia. Il suddetto tetto di 20 milioni deriva dalle attuali norme antiriciclaggio, e potrà essere aggiornato con decreto del ministro del tesoro, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

I commi 3 e 4 prevedono che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ad esclusione degli acquisti destinati alla lavorazione artigianale o industriale da parte dell'acquirente, sia svolto dalle banche o da altri soggetti, previa comunicazione all'UIC. Per quanto riguarda questi ultimi, è richiesta l'adozione della forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, ovvero società cooperativa con capitale non inferiore a quello minimo previsto per le s.p.a.; nell'oggetto sociale deve essere compreso il commercio d'oro e i partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La verifica della sussistenza di tali requisiti è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano cambi, il quale fissa inoltre, coerentemente con gli *standard* in uso nei mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di « buona consegna » nel mercato nazionale, attribuendo anche la relativa certificazione di idoneità alle aziende che ne facciano richiesta. Si prevede in tal modo un meccanismo inteso ad assicurare che l'oro grezzo che circola in Italia provenga da aziende in grado di garantire il rispetto di detti *standard*.

Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'UIC e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti leggi di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

L'articolo 2 riserva alle banche e agli intermediari abilitati all'effettuazione di servizi d'investimento, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli.

L'articolo 3 disciplina i profili fiscali; tra i più rilevanti si ricorda il comma terzo lettera *a)* che esenta dall'IVA le cessioni di oro effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'UIC, ai sensi del comma quinto dell'articolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Attualmente la discplina IVA prevede che il cedente, nonostante realizzi un'operazione esente, mantenga il diritto a detrarsi l'imposta assolta a monte; il comma 5, lettera *a),* novella l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, limitando tale facoltà ai soli cedenti che producono oro da investimento o trasformano l'oro in oro da investimento. Nella lettera *b)* del medesimo comma, viene prevista una opzione per l'applicazione dell'imposta in luogo del-

l'esenzione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Il comma 3 prevede l'estensione del regime di esenzione IVA a tutte le operazioni relative a strumenti finanziari, valute, metalli preziosi e merci, di cui ai punti *c-quater)* e *c-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi.

In relazione alla disciplina delle operazioni esenti vorrei segnalare anche come la VI Commissione abbia avviato nei giorni scorsi la discussione di una risoluzione diretta ad impegnare il Governo a riconoscere che le operazioni aventi ad oggetto oro greggio laminato sono esenti dall'IVA, ponendo così fine alle incertezze interpretative che si sono registrate sul punto. Il sottosegretario per le finanze aveva in quella sede annunciato l'intenzione del Governo di presentare a tal fine un emendamento al disegno di legge finanziaria. Non essendo stato possibile perseguire tale indirizzo, ritengo che l'Assemblea dovrà valutare l'opportunità di modificare in tal senso il testo della proposta di legge.

Il comma 5 prevede la detraibilità dell'imposta assolta anche da parte di soggetti diversi da quelli citati nel comma 3, lettera *a),* limitatamente alle operazioni di acquisto di oro da investimento o destinato ad essere trasformato in oro da investimento, nonché per i servizi consistenti nella modifica di forma, peso, purezza.

Il comma 7 introduce una diversa modalità di calcolo relativamente alla possibilità di richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza di IVA assolta a monte modificando la lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella determinazione del prevalente svolgimento di attività con operazioni soggette ad aliquote inferiori a quelle degli acquisti e importazioni, si prevede in particolare che debbano essere considerate anche le operazioni effettuate, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Gli ultimi commi dell'articolo in esame stabiliscono inoltre nuove regole documentali nel caso di importazione.

Per quanto riguarda il regime delle sanzioni, l'articolo 4 prevede per chi commercia oro senza averlo comunicato all'UIC, ovvero senza averne i requisiti, così come per l'esercizio abusivo di attività finanziaria, bancaria e mobiliare, l'arresto da 6 mesi a 4 anni e la multa da 4 a 20 milioni. Coloro che violano l'obbligo di comunicazione all'UIC di operazioni, anche a titolo gratuito, superiori ai 20 milioni, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria compresa tra il 10 per cento ed il 40 per cento del valore negoziato. Ad essi si applicano le disposizioni del Testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.

L'articolo 5, recante le disposizioni transitorie e finali, prevede, infine, che i soggetti interessati debbano adeguarsi alle norme previste entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fanno eccezione i soggetti autorizzati da almeno 5 anni dal Ministero del commercio con l'estero al commercio dell'oro e che dimostrino di aver utilizzato l'autorizzazione per un movimento di mercato annuo di almeno 30 chilogrammi.

Da ultimo, si ricorda che il provvedimento di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, se non una perdita di gettito di irrilevante entità, cosi come rilevato anche da una nota tecnica del Ministero delle finanze presentata alla Commissione Bilancio in sede di espressione del parere di relativa di competenza.

In conclusione, auspico che il provvedimento possa essere approvato definitivamente in tempi rapidi, al fine di dotare il nostro Paese di una regolamentazione del mercato dell'oro, coerente con gli indirizzi in materia stabiliti dall'ordinamento comunitario e funzionale ad uno sviluppo del settore.

Gabriella PISTONE, *relatore*.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 1, comma 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare esplicitamente l'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza debba intendersi limitata alla richiamata disposizione;

2) all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare, secondo una logica di depenalizzazione, le sanzioni penali ivi previste in sanzioni amministrative di entità più grave rispetto a quelle previste dal successivo comma 2.

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

esprime:

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 », siano aggiunte le seguenti: « , riferite all'oro da investimento ».

---

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La Commissione attività produttive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

si ritiene necessario:

*a)* differenziare la disciplina del commercio di oro da investimento da quello di oro destinato ad usi industriali, limitando al primo gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, e procedendo, quindi, alla completa liberalizzazione del secondo, potendosi, tull'al più prevedere solo l'obbligo, per chi voglia esercitare professionalmente il commercio di oro ad usi industriali, di darne preventiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi e di presentare annualmente, allo stesso Ufficio italiano dei cambi, una rendicontazione delle operazioni compiute;

*b)* prevedere una specifica rilevanza contabile anche per le cessioni di oro da investimento di valore inferiore a 20 milioni di lire, introducendo l'obbligo di fatturazione, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*c)* prevedere che, in caso di prestazioni di servizio su oro da investimento che ne comportino la trasformazione in un bene diverso

ed in cui il committente sia un soggetto diverso da un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arti o professioni, la base imponibile ai fini IVA sia costituita dal corrispettivo della prestazione, aumentato del valore normale dell'oro utilizzato per la trasformazione.

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione lavoro,

esprime:

NULLA OSTA

---

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo unificato del disegno e delle proposte di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

considerato che il provvedimento dà attuazione alla direttiva 98/80/CEE, e che l'articolo 3 della direttiva prescrive che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni per conformarsi alla direttiva stessa, tali disposizioni debbono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

il contenuto del provvedimento sia integrato con l'espressa previsione che esso è volto al recepimento della direttiva 98/80/CEE.

---

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

**Nuova disciplina del mercato dell'oro.**

ART. 1.

*(Commercio dell'oro).*

1. Ai fini della presente legge con il termine « oro » si intende:

*a)* l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

*b)* il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera *a)*, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

*b)* oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

*c)* possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli *standard* in uso nei principali mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di « buona consegna » nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

*a)* sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla « buona consegna » delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli *standard* di cui al comma 8;

*b)* vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

*c)* individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

ART. 2.

*(Operazioni finanziarie in oro).*

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 3.

*(Disposizioni fiscali).*

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti » sono sostituite dalle seguenti: « effettuati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ».

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al n. 9), le parole: « effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto »;

*b)* il numero 11) è sostituito dal seguente:

« 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-*quater)* e c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

*a)* l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

*b)* le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso

legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche anche se non comprese nel suddetto elenco; ».

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. ».

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* cessioni di cui all'articolo 10, n. 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; »;

*b)* dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *d)* del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento. ».

6. All'articolo 22, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano » sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « e alle importazioni » sono aggiunte le seguenti: « , computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma. »

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; »;

*b)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da

investimento di cui all'articolo 10, n. 11, l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; ».

9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25. ».

10. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono

punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della citata legge, e successive modificazioni.

ART. 5.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1, non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 2 e 3.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

ART. 6.

*(Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

DDL13-2804A
Lire 1000